DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 dicembre 2009.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per l'Abruzzo.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, contenente la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 contenente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione. dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il "Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il "Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", con particolare riferimento all'articolo 8, comma 8, che demanda la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali di ciascun Ufficio scolastico regionale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare su proposta del dirigente generale preposto al medesimo Ufficio scolastico regionale;

Visto il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all'articolo 5;

Considerato che è necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo;

Vista la proposta formulata, ai sensi del citato articolo 8, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo;

Sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nella riunione del 4 dicembre 2009,

DECRETA:

Articolo 1

(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo)

- 1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici scolastici regionali (USR) dalla vigente normativa (articolo 8 del DPR 20 gennaio 2009, n. 17, in G.U. n. 60 del 13.03.2009, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), l'Ufficio scolastico regionale (USR) per l'Abruzzo, di livello dirigenziale generale, con sede in L'Aquila, quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole. 2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali. L'USR cura altresì i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro.
- 3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'articolo 4 del D.L.vo 30 giugno 1999, n. 233.
- 4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. a) del citato DPR n. 17/2009 l'USR per l'Abruzzo si articola in 7 uffici dirigenziali non generali e in 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
- 5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per l'Abruzzo sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.
- 6. Ove non diversamente specificato e salvo espressa delega del Direttore generale, restano alla competenza della Direzione generale: i rapporti con il gestore del sistema informativo; le competenze dell'Ufficio relazioni con il pubblico (URP); la gestione del sito web regionale; la gestione e la vigilanza dei fondi europei e di quelli nazionali finalizzati alla coesione sociale, destinati al settore dell'istruzione; l'applicazione del decreto legislativo 626/94; il monitoraggio dei servizi dell'USR e valutazione della soddisfazione dell'utenza.

Articolo 2

(Organizzazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola per funzioni e per ambiti territoriali in n. 7 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale e sul territorio, sono di seguito indicate:

UFFICIO I (Affari generali, personale e servizi della Direzione generale. Dirigenti scolastici. Edilizia scolastica. Affari legali)

Affari generali. Gestione e coordinamento dei servizi ausiliari e di supporto della Direzione generale. Coordinamento degli uffici dirigenziali della Direzione generale. Raccordo con la Regione e gli Enti locali nelle materie previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento degli atti di incarico e stipula dei contratti individuali di lavoro per i dirigenti di II fascia assegnati all'Ufficio scolastico regionale. Gestione, mobilità regionale, formazione ed aggiornamento del personale dell'Ufficio scolastico regionale. Organizzazione del lavoro e

relazioni sindacali per il comparto ministeri. Reclutamento, mobilità, organizzazione e gestione dei dirigenti scolastici. Relazioni sindacali relative ai Dirigenti scolastici. Assistenza legale, gestione del contenzioso, procedimenti disciplinari, conciliazione. Vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni. Coordinamento delle attività motorie e sportive. Edilizia scolastica. Vigilanza, assistenza e monitoraggio sui procedimenti relativi alla conclusione del rapporto di impiego ad alla quiescenza del personale scolastico. Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale.

UFFICIO II (Risorse finanziarie)

Gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie dell'Ufficio scolastico regionale e assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico. Pianificazione del fabbisogno, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica. Monitoraggio ed analisi dell'efficienza delle istituzioni scolastiche nell'allocazione delle risorse finanziarie e nell'erogazione del servizio. Consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo-contabili. Servizi di economato e scritture inventariali. Contratti per acquisti e convenzioni per le esigenze degli Uffici. Supporto e consulenza all'attività dei revisori dei conti.

UFFICIO III (Ordinamenti. Personale della scuola. Istruzione non statale. Rete scolastica. Ambito territoriale per la provincia di L'Aquila)

Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di ordinamenti e curricula scolastici. Esami di stato, esami per l'esercizio delle libere professioni e certificazioni. Reclutamento, mobilità ed organizzazione del personale docente, educativo ed ATA. Gestione delle dotazioni organiche del personale scolastico della Regione. Relazioni sindacali e contrattazione relative al personale della scuola non riservate all'amministrazione centrale o alle istituzioni scolastiche. Coordinamento degli Uffici con competenza territoriale nelle su indicate materie relative al personale scolastico. Formazione ed aggiornamento del personale scolastico. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie. Vigilanza sulle scuole straniere presenti nella regione. Raccordo con la Regione e gli Enti locali in materia di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica. Per l'ambito territoriale della provincia di L'Aquila svolge le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvede a:

- a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
- b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
- c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;
- d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
- e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
- f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
- g) definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall' Ufficio III;
- h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
- i) supporto e sviluppo delle reti di scuole;
- j) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;

- k) stato di integrazione degli alunni immigrati;
- 1) utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei;
- m)raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili;
- n) promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;
- o) raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;
- p) cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali;
- q) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

UFFICIO IV (Politiche formative. Diritto allo studio)

Rapporti con l'Amministrazione regionale e gli Enti locali ed interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; realizzazione dell'offerta formativa integrata, educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro. Sostegno ai processi di innovazione nel sistema scolastico, alla ricerca ed all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Ricognizione delle esigenze formative sul territorio. Attuazione delle politiche nazionali in materia diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti. Servizi per l'integrazione degli studenti disabili. Servizi per l'orientamento, la prevenzione e il contrasto dell'abbandono scolastico e del disagio giovanile. Educazione alla cittadinanza e alla legalità. Servizi a sostegno della diffusione dello studio delle lingue straniere. Servizi a sostegno delle associazioni degli studenti e dei genitori. Rapporti con l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

UFFICIO V (Ambito territoriale per la provincia di Pescara)

Per l'ambito territoriale della provincia di Pescara svolge le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvede a:

- a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
- b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
- c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;
- d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
- e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
- f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
- g) definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall' Ufficio III;
- h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
- i) supporto e sviluppo delle reti di scuole;
- j) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;
- k) stato di integrazione degli alunni immigrati;

- 1) utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei;
- m)raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili;
- n) promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;
- o) raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;
- p) cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali;
- q) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

UFFICIO VI (Ambito territoriale per la provincia di Chieti)

Per l'ambito territoriale della provincia di Chieti svolge le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvede a:

- a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
- b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
- c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;
- d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
- e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
- f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
- g) definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall' Ufficio III;
- h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
- i) supporto e sviluppo delle reti di scuole;
- j) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;
- k) stato di integrazione degli alunni immigrati;
- 1) utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei;
- m)raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili;
- n) promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;
- o) raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;
- p) cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali;
- q) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

UFFICIO VII (Ambito territoriale per la provincia di Teramo)

Per l'ambito territoriale della provincia di Teramo svolge le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvede a:

- a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
- b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
- c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;

- d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
- e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
- f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
- g) definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall' Ufficio III;
- h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
- i) supporto e sviluppo delle reti di scuole;
- j) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;
- k) stato di integrazione degli alunni immigrati;
- 1) utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei;
- m)raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili;
- n) promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;
- o) raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;
- p) cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali;
- q) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 3

(Funzioni tecnico - ispettive)

- 1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per l'Abruzzo investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 17/2009, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Articolo 4 (Disposizioni finali)

- 1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
- 2. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro: Gelmini

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 185

10A04436

